



MODIFICA DELLA LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 517, DI APPROVAZIONE DELL'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

Art. 2

Modifiche all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517

All'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: «interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo» sono sostituite dalle seguenti: «interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e all'estero»;
- b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «l'attribuzione delle somme relative e' effettuata in proporzione alle scelte espresse»;
- c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. La quota di cui ai commi 1 e 2 e' quella determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Versione in vigore dal 15 luglio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifica della legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e le Assemblee di Dio in Italia
Estremi	Legge 8 luglio 2026, n. 125
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifica-della-legge-22-novembre-1988-n-517-di-approvazione-dell/art-2-modifiche-all-articolo-23-della-legge-22-novembre-1988-n-517>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it